

**Decreto Cura Italia – I punti salienti per aziende e professionisti**

<b>Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici (art. 5)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- È previsto un importo complessivo di 50 milioni di euro di finanziamenti da erogare mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione e finanziamenti agevolati alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale.</li><li>- Invitalia sarà il soggetto gestore della misura.</li></ul>
<b>Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale (art. 15)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- In deroga alla normativa vigente è consentito produrre, importare e immettere sul mercato mascherine e dispositivi di protezione individuale.</li><li>- I soggetti interessati dovranno inviare all’Istituto superiore di sanità un’autocertificazione nella quale:<ul style="list-style-type: none"><li>o attestano, sotto la propria esclusiva responsabilità, le caratteristiche tecniche delle mascherine;</li><li>o dichiarano che le mascherine rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.</li></ul></li></ul>
<b>Dispositivi di protezione individuale dei lavoratori (art. 16)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- I datori di lavoro hanno l’obbligo di fornire e far indossare mascherine chirurgiche ai lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro</li></ul>
<b>Strumenti di sostegno al reddito (cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga) (artt. 19, 20, 21 e 22)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- TUTTI i datori di lavoro (esclusi i datori di lavoro domestico) che nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga), per una durata massima di 9 settimane. La domanda deve essere presentata entro 4 mesi dalla data di inizio della sospensione o della riduzione dell’attività;</li><li>- A tale trattamento possono accedere anche i datori di lavoro che già usufruiscono di forme di sostegno straordinario al reddito (cassa integrazione straordinaria o assegno di solidarietà) con sospensione del trattamento straordinario e applicazione di quello ordinario.</li></ul>
<b>Congedi parentali (art. 23)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tutti i lavoratori dipendenti con figli di età inferiore ai 12 anni hanno la possibilità di usufruire di un periodo straordinario di congedo parentale per massimo 15 giorni lavorativi (continuativi o frazionati), con retribuzione ridotta del 50%;</li><li>- Il congedo può essere fruito alternativamente da entrambi i genitori, sempre per un totale complessivo di 15 giorni, purché nessuno dei due:<ul style="list-style-type: none"><li>o benefici di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;</li><li>o sia disoccupato o non lavoratore.</li></ul></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- I lavoratori dipendenti con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle attività scolastiche, senza corresponsione di indennità retributive e con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, sempre a condizione che l'altro genitore non sia:<ul style="list-style-type: none"><li>o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;</li><li>o non lavoratore;</li></ul></li><li>- in alternativa al congedo parentale per figli di età inferiore ai 12 anni, i lavoratori possono richiedere all'INPS la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro.</li></ul>
<b>Permessi ai sensi della Legge n. 104/1992 (art. 24)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/1992 sono aumentati di ulteriori 12 giornate per ciascun mese.</li></ul>
<b>Tutela del periodo di sorveglianza attiva (art. 26)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Il periodo trascorso dai lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria è equiparato alla malattia e non è computabile ai fini del periodo di comporto.</li></ul>
<b>Lavoro agile (art. 39)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ai sensi della legge 104/1992, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;</li><li>- ai lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.</li></ul>
<b>Sospensione procedure di licenziamento (art. 46)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dal 18 marzo 2020, per un periodo di 60 giorni:<ul style="list-style-type: none"><li>o è vietato avviare procedure di licenziamento collettivo;</li><li>o sono sospese le procedure avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020;</li></ul></li><li>- il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.</li></ul>
<b>Sostegno finanziario alle micro e PMI colpite da emergenza COVID-19 (art. 56)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Il pagamento delle rate dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle PMI e alle microimprese è sospeso fino al 30 settembre 2020.</li><li>- La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza precedente al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino al 30 settembre 2020.</li><li>- Le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- È richiesta la presentazione di un'autocertificazione con la quale la PMI attesta di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.</li></ul>
<b>Proroga scadenza versamenti del 16 marzo (art. 60)</b>	<p>Tutti i versamenti scaduti il 16 marzo 2020 sono rinviati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- al 20 marzo 2020 per i contribuenti che hanno avuto nel 2019 ricavi superiori ai 2 milioni di euro;</li><li>- al 31 maggio 2020 per tutti gli altri contribuenti.</li></ul>
<b>Sospensione versamenti per particolari categorie di contribuenti (art. 61)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- I versamenti delle ritenute alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono sospesi fino al 30 aprile per:<ul style="list-style-type: none"><li>o tutti i contribuenti che, indipendentemente dal volume di fatturato, operano nel settore turismo (strutture ricettive, agenzie di viaggio, tour operator...);</li><li>o i soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub;</li><li>o i soggetti che gestiscono asili nido e scuole per l'infanzia;</li><li>o ulteriori soggetti.</li></ul></li><li>- Per gli stessi contribuenti sono sospesi anche i versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.</li><li>- I versamenti sospesi dovranno essere effettuati o in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio (entro 30 settembre).</li><li>- Per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, e soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori i versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sono sospesi fino al 31 maggio 2020.</li><li>- Tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 in un'unica soluzione o in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno (entro 30 ottobre).</li></ul>
<b>Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi per limiti di fatturato (art. 62)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sono sospesi i versamenti dell'IVA delle ritenute alla fonte, addizionali IRPEF e dei contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL per i contribuenti che nel 2019 hanno avuto ricavi inferiori ai 2 milioni di euro.</li><li>- I versamenti sospesi dovranno essere effettuati o in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in massimo 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio (entro 30 settembre).</li></ul>

<b>Sospensione degli adempimenti fiscali</b> (art. 62 comma 1 e 6)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari fino al 31 maggio 2020.</li><li>- La scadenza per effettuare gli adempimenti senza sanzione è il 30 giugno 2020.</li><li>- Non rientra nella sospensione dell'adempimento l'invio delle CU che deve essere effettuato entro il 31 marzo 2020.</li></ul>
<b>Opzione non assoggettamento compenso a ritenuta d'acconto rinvio versamento</b> (art. 62 comma 7)	<ul style="list-style-type: none"><li>- I professionisti e le imprese che nel 2019 hanno avuto ricavi inferiori ai 400.000 euro possono non assoggettare i propri compensi a ritenuta d'acconto fino al 31 marzo 2020.</li><li>- Il versamento della ritenuta sarà a carico del percettore (professionista/impresa) che potrà scegliere tra il pagamento in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in massimo 5 rate mensili di pari importo entro il 30 settembre 2020.</li></ul>
<b>Premio ai lavoratori dipendenti</b> (art. 63)	<ul style="list-style-type: none"><li>- I lavoratori dipendenti che abbiano un reddito da lavoro dipendente dell'anno precedente inferiore a € 40.000 hanno diritto a un premio pari a 100 euro (netti) da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.</li><li>- I datori di lavoro compenseranno tale esborso tramite credito tributario.</li></ul>
<b>Credito di imposta per le spese di sanificazione ambienti di lavoro</b> (art. 64)	<ul style="list-style-type: none"><li>- È previsto un credito di imposta pari al 50% delle spese sostenute (massimo 20.000 euro) per la sanificazione degli ambienti di lavoro.</li></ul>
<b>Credito di imposta per botteghe e negozi</b> (art. 65)	<ul style="list-style-type: none"><li>- È previsto un credito di imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale C1.</li></ul>
<b>Erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza COVID-19</b> (art. 66)	<ul style="list-style-type: none"><li>- È prevista una detrazione del 30% per erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020 e in favore di enti/associazioni che sostengono le misure di contrasto dell'emergenza COVID-19.</li></ul>
<b>Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori</b> (art. 67)	<ul style="list-style-type: none"><li>- I termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori sono sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020.</li><li>- I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori sono sospesi per lo stesso periodo (ex art. 12, comma 1, D.Lgs. 24/09/2015).</li></ul>
<b>Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione</b> (art. 68)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti con scadenza nel periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:<ul style="list-style-type: none"><li>o cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;</li><li>o avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate e avvisi di addebito Inps ex artt. 29 e 30, D.Lgs. 31/05/2010 n. 78.</li></ul></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.</li><li>- Non si procede al rimborso di quanto già versato.</li></ul>
<b>Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria, militare, amministrativa e contabile (artt. 83, 84, 85)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili, penali, tributari, amministrativi e contabili, pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, tranne eccezioni espressamente elencate nel decreto.</li><li>- Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti sopra indicati.</li></ul>
<b>Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento (art. 91)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- È espressamente previsto che il rispetto delle misure di contenimento di cui al D.L. 6/2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) è sempre valutato, nei rapporti contrattuali in corso, ai fini dell'esclusione, (artt. 1218 e 1223 c.c.), della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.</li></ul>
<b>Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza (art. 103)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 per quanto riguarda i procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio che:<ul style="list-style-type: none"><li>o risultino pendenti al 23 febbraio 2020;</li><li>o siano iniziati successivamente al 23 febbraio 2020;</li></ul></li><li>- Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.</li></ul>
<b>Differimento termini e modalità di approvazione in remoto del bilancio (art. 106)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- L'assemblea ordinaria delle società per l'approvazione del bilancio è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (entro quindi il 28 giugno 2020).</li><li>- Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.</li><li>- Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, comma 4, c.c.</li></ul>